

13 - OBBLIGHI DELL'AGENTE

Con l'accettazione del presente incarico l'Agente si obbliga a:

- a) visionare e valutare l'immobile;
- b) impegnare la propria organizzazione per promuovere la vendita, utilizzando gli strumenti ritenuti adeguati dalla stessa;
- c) accompagnare i potenziali acquirenti a visitare l'immobile;
- d) fornire su semplice richiesta del Venditore informazioni sull'attività mediatrice effettuata;
- e) predisporre a richiesta delle parti ogni atto negoziale ritenuto necessario per il perfezionamento dell'affare;
- f) effettuare le visure relative all'esistenza di iscrizioni e/o trascrizioni successive alla data di stipula dell'atto di provenienza;
- g) fornire ad entrambe le parti la propria assistenza fino all'atto notarile;
- h) non richiedere un prezzo di vendita diverso da quello stabilito al punto 3);
- i) registrare, entro 20 (venti) giorni, la proposta d'acquisto accettata, previa consegna in proprie mani di almeno due copie della stessa con firme autografe originali e della relativa provvista economica necessaria per procedere al versamento di quanto dovuto per la registrazione.

